

Reg. Sent. 908/2025

Depositata il 03.06.2025

2023/2405 NOTI R.G.N.R.

2024/638 NOTI D.I.B.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

TRIB. SEGRETERIA GENERALE

Composto dal Sig. Magistrato: Dott. Teresa Roberta De Lutiis Giudice
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa penale contro:

Imputati:

M. G., nato il (...) a (...), (...), residente in (...) Via (...), con domicilio di fatto in (...), Via (...),
difeso dall'avvocato d'ufficio D. S. del foro di Pescara

PRESENTE

Conclusioni

PM:Farina

Avv. Di fiducia

Per il delitto p. e p. dall'art. 385 c.p, poiché, sottoposto alla detenzione domiciliare in (...), via (...) presso la famiglia B. V. (con possibilità di uscita dalle ore 10:30 alle ore 12:00 per far fronte alle proprie esigenze primarie di vita), come da provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila il 22.11.2022 (nr. SIEP (...) PM Pescara - nr. (...) UDS L'Aquila), posto in esecuzione il 14.01.2023, violava detta misura alternativa; in particolare, il 20.01.2023, alle ore 13:47 circa, D. M. F. D. P. G., appartenenti al N.O.R. CC di Montesilvano, si portavano presso la suddetta abitazione per effettuare un controllo, ma, dopo aver suonato ripetutamente il campanello (di cui percepivano il suono e, quindi, il funzionamento), non ottenevano alcuna risposta. In Montesilvano il 20.01.2023

Con recidiva reiterata infraquinquennale e specifica

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con decreto del P.M. in sede del 29/09/2023 l'imputato veniva citato a giudizio per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'esito dell'istruttoria conclusasi con l'esame del teste indicato dal P.M. e dei due testi della difesa con concorde rinuncia al teste residuo, ritiene il giudice che l'imputato debba essere mandato assolto per tenuità del fatto.

Risulta difatti dagli atti e dall'esame dei testi, che l'imputato era ristretto presso l'abitazione di B. V. con possibilità di uscire dalle ore 10.30 alle ore 12.00 come da provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila il 22/11/2022 posto in esecuzione il 14/01/2023;

Risulta altresì che alle ore 13.45 circa del 20/01/2023 gli operanti del NOR di Montesilvano si recavano presso la suddetta abitazione per il controllo e dopo aver ripetutamente suonato il campanello non ottenevano alcuna risposta;

Inoltre, risulta che lo stesso M. quotidianamente, nell'ora dei pasti, si recava presso l'appartamento dove viveva la famiglia di B. V. (cfr. testi difesa) per consumare i pasti principali;

L'appartamento di B. si trovava sopra l'abitazione del M.;

I due campanelli erano distinti;

Questi i fatti;

Al riguardo si osserva che integra il reato di evasione dagli arresti domiciliari recarsi, presso l'abitazione di terze persone, anche se l'appartamento di queste ultime, si trova al piano immediatamente superiore a quello del luogo di detenzione, posto che la condanna deve essere scontata solo all'interno dell'abitazione;

Si osserva inoltre che l'evasione, consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo di detenzione, richiede il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente.

L'imputato quindi al momento del fatto si trovava ristretto presso la suddetta abitazione in forza del summenzionato provvedimento;

L'imputato, sottoposto alla detenzione domiciliari, si è allontanato dal luogo di detenzione, senza alcun preventivo avviso o autorizzazione, tale condotta costituisce evasione;

Tali risultanze sono sufficienti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Va tuttavia rilevato che la fattispecie che ci occupa può congruamente essere dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131 bis cpp come introdotto dal Decreto Legislativo 2015/28;

Si è in presenza di un reato punibile con pena contenuta nei limiti per cui è consentita l'applicazione dell'art. 131 bis, la cornice edittale prevista per il reato di cui all'art. 385 c.p., che tenuto conto della complessiva valutazione del fatto, il quale, avendo riguardo alle modalità dell'azione (allontanamento per un breve arco temporale) e che ha avuto un allontanamento limitato al tempo di un pasto, la fattispecie quindi si connota di non apprezzabile rilievo;

Inoltre la presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (ultimo precedente per evasione nel 2017).

Pertanto l'imputato va assolto con la relativa formula

p.q.m.

visto l'art. 530 comma 3 c.p.p. assolve M. G. dal reato a lui ascritto per tenuità del fatto

Così deciso in Pescara all'udienza dibattimentale del 3/06/2025

IL GIUDICE ONORARIO

- dott. Teresa De Lutiis -